

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 2018, n. 6

Modificazioni della legge provinciale sui giovani 2007, della legge provinciale sul benessere familiare 2011, della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani), e della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio).

(GU n.46 del 1-12-2018)

Capo I

Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007)

(Pubblicata nel supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22/I-II del 31 maggio 2018).
(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazione del titolo
della legge provinciale sui giovani 2007

1. Nel titolo della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: «servizio civile provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «servizio civile universale provinciale».

Art. 2

Integrazione dell'art. 2
della legge provinciale sui giovani 2007

1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sui giovani 2007 e' inserita la seguente:

«m-bis) la realizzazione di interventi formativi e il coinvolgimento dei giovani nelle iniziative di promozione del territorio, del patrimonio architettonico, artistico e ambientale, delle tradizioni culturali ed eno-gastronomiche e delle produzioni artigianali, fermo restando il rispetto della disciplina provinciale vigente in materia di professioni turistiche;».

Art. 3

Modificazione dell'art. 3
della legge provinciale sui giovani 2007

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: «sentita la consulta prevista dall'art. 10» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere del consiglio provinciale dei giovani previsto dall'art. 2 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei

giovani)».

Art. 4
Modificazioni dell'art. 6
della legge provinciale sui giovani 2007

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale sui giovani 2007 e' sostituita dalla seguente:

«b) i piani strategici dei piani giovani di zona che sono predisposti dai soggetti che compongono i tavoli previsti dall'art. 9, comma 2, secondo le modalita' e i criteri individuati dall'atto di indirizzo previsto dall'art. 3; i piani giovani di zona rappresentano una libera iniziativa delle autonomie locali di una zona omogenea per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva, al fine dell'attivazione, anche in via sperimentale, di interventi a favore del mondo giovanile e di sensibilizzazione della comunita' nei confronti delle nuove generazioni; i piani giovani di zona si raccordano con le forme collaborative attivate ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), dove esistenti; la Provincia approva, secondo i criteri e le modalita' stabiliti dalla Giunta provinciale, i piani strategici dei piani giovani di zona; le risorse sono assegnate all'ente pubblico capofila; per la rendicontazione dei finanziamenti erogati dalla Provincia si applica la normativa provinciale vigente; i progetti elaborati in coerenza con i piani strategici sono selezionati dai tavoli previsti dall'art. 9, comma 2, e sono approvati dagli enti pubblici che rivestono il ruolo di capofila dei piani giovani di zona;».

2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale sui giovani 2007 e' sostituita dalla seguente:

«c) i piani operativi dei piani d'ambito che sono predisposti dai soggetti che compongono i tavoli previsti dall'art. 9, comma 2, secondo le modalita' e i criteri individuati dall'atto di indirizzo previsto dall'art. 3; i piani d'ambito coinvolgono giovani appartenenti a specifiche categorie della comunita' trentina; la Provincia approva e finanzia, secondo i criteri e le modalita' stabiliti dalla Giunta provinciale, i piani operativi che contengono i progetti afferenti particolari tematiche definiti dai piani d'ambito; per la rendicontazione dei finanziamenti erogati dalla Provincia si applica la normativa provinciale vigente;».

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale sui giovani 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «progetti strategici» sono sostituite dalle seguenti: «progetti specifici»;

b) le parole: «i progetti strategici possono» sono sostituite dalle seguenti: «i progetti specifici possono»;

c) dopo le parole: «dall'atto di indirizzo previsto dall'articolo 3» sono inserite le seguenti: «; la Provincia puo' inoltre stabilire in specifiche convenzioni con i medesimi enti, le modalita' di partecipazione alla definizione e realizzazione di progetti di particolare interesse provinciale, attraverso specifici contributi; le convenzioni disciplinano i rapporti fra la Provincia e gli enti attuatori e, in particolare, gli obiettivi, le attivita' da realizzare, le modalita' di attuazione e la durata delle convenzioni nonche' i finanziamenti a carico della Provincia».

4. Dopo il comma 2-bis dell'art. 6 della legge provinciale sui giovani 2007 e' inserito il seguente:

«2-ter. Al fine di realizzare il sistema integrato delle politiche giovanili, i progetti e i piani previsti da questo articolo sono consultabili dai soggetti interessati e sono pubblicati, in tutto o in parte, sul sito internet della Provincia, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.».

Art. 5
Inserimento dell'art. 6-bis
nella legge provinciale sui giovani 2007

1. Dopo l'art. 6 della legge provinciale sui giovani 2007 e' inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Supporto tecnico per la realizzazione del sistema integrato delle politiche giovanili). - 1. La Provincia, mediante la messa a disposizione di operatori, supporta tecnicamente la realizzazione del sistema integrato delle politiche giovanili. Gli operatori devono essere in possesso delle validazioni e certificazioni delle competenze rilasciate nel rispetto delle disposizioni provinciali e statali vigenti in materia di validazione e certificazione, secondo quanto disciplinato dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.».

Art. 6
Inserimento dell'art. 6-ter
nella legge provinciale sui giovani 2007

1. Dopo l'art. 6-bis della legge provinciale sui giovani 2007 e' inserito il seguente:

«Art. 6-ter (Promozione di forme di coabitazione). - 1. La Provincia riconosce la valenza sociale dei progetti volti a favorire l'indipendenza dei giovani maggiorenni rispetto al nucleo familiare di appartenenza attraverso la promozione di forme di coabitazione che consentano di ridurre i costi dell'affitto, facilitare la transizione all'eta' adulta e sviluppare forme di welfare generativo.

2. I progetti possono essere sostenuti dalla Provincia, dagli enti locali e dai rispettivi enti strumentali pubblici e privati, anche mediante la messa a disposizione di immobili.

3. Le modalita' di attuazione di questo articolo sono definite con deliberazione della Giunta provinciale.».

Art. 7
Inserimento dell'art. 6-quater
nella legge provinciale sui giovani 2007

1. Dopo l'art. 6-ter della legge provinciale sui giovani 2007 e' inserito il seguente:

«Art. 6-quater (Promozione dell'attivita' lavorativa). - 1. La Provincia riconosce il potenziale educativo e formativo delle attivita' lavorative che gli studenti in eta' lavorativa svolgono durante il periodo estivo, anche all'estero, e sostiene lo sviluppo di queste attivita' lavorative estive. Per tale finalita' la Provincia orienta le attivita' dei piani giovani di zona per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro estivo dei giovani, anche in eta' di obbligo scolastico, anche mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dall'art. 4-ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983).

2. Al fine di promuovere e valorizzare l'attivita' lavorativa anche nell'ambito dei percorsi di apprendimento in alternanza scuola-lavoro disciplinati dalla legge provinciale sulla scuola 2006, le istituzioni formative e le istituzioni scolastiche che gestiscono percorsi di alta formazione, dotate di aree e strumentazioni funzionali all'esercizio di un'attivita' di tipo aziendale, possono predisporre uno specifico progetto di coerenza con l'offerta formativa definita nel progetto d'istituto, che prevede l'utilizzo di tali spazi e attrezzature a fini didattici. In tal caso; eventuali utili provenienti dall'alienazione di beni e servizi prodotti nello

svolgimento dell'attivita' didattica sono oggetto di contabilita' separata e sono destinati all'incremento delle strutture e della qualita' dei servizi di formazione.».

Art. 8

Inserimento dell'art. 7-bis
nella legge provinciale sui giovani 2007

1. Dopo l'art. 7 della legge provinciale sui giovani 2007 e' inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Sportello giovani). - 1. La Provincia promuove l'attivazione dello sportello giovani per favorire l'informazione sui diritti e i servizi esistenti sul proprio territorio, per rendere accessibili i servizi ai giovani e aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nei loro confronti.

2. Lo sportello e' gestito utilizzando anche le nuove tecnologie e i social network e svolge, a favore dei giovani, le seguenti attivita':

a) orienta e informa sui diritti e i servizi previsti da questa legge e dalle altre discipline settoriali provinciali;

b) fornisce le informazioni sulle opportunita' offerte dai piani giovani di zona e d'ambito;

c) favorisce la creazione di network anche al fine di promuovere aggregazioni di supporto per le progettazioni europee.

3. La Provincia favorisce la diffusione delle informazioni relative ad attivita' e servizi destinati ai giovani anche a livello locale mediante l'attivazione di sportelli periferici da parte dei piani giovani.».

Art. 9

Sostituzione dell'art. 8
della legge provinciale sui giovani 2007

1. L'art. 8 della legge provinciale sui giovani 2007 e' sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Centri giovanili). - 1. La Provincia riconosce il ruolo dei centri giovanili quali punto di riferimento per l'organizzazione di azioni rivolte ai giovani e volte, tra l'altro:

a) alla realizzazione di iniziative formative, di stimolo all'imprenditoria giovanile e di orientamento e supporto alla vita del giovane;

b) alla produzione di attivita' artistiche;

c) allo svolgimento di attivita' culturali, ludico-ricreative e motorie.

2. La Provincia puo' favorire la costituzione di una rete per il coordinamento delle attivita' svolte dai centri giovanili.».

Art. 10

Inserimento dell'art. 8-bis
nella legge provinciale sui giovani 2007

1. Dopo l'art. 8 della legge provinciale sui giovani 2007 e' inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Collaborazione con la fondazione Franco Demarchi). - 1. Lo svolgimento delle attivita' disciplinate da questa legge puo' essere effettuato dalla Provincia anche in collaborazione con la fondazione Franco Demarchi, prevista dall'allegato A della legge provinciale n. 3 del 2006, secondo quanto previsto dall'accordo di programma ivi disciplinato.».

Art. 11

Abrogazione dell'art. 10
della legge provinciale sui giovani 2007

1. L'art. 10 della legge provinciale sui giovani 2007 e' abrogato.

Art. 12
Sostituzione dell'art. 11
della legge provinciale sui giovani 2007

1. L'art. 11 della legge provinciale sui giovani 2007 e' sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche giovanili). - 1. Ogni due anni la Provincia elabora e rende disponibile, anche pubblicandolo sul proprio sito, un rapporto sull'attuazione del sistema integrato delle politiche giovanili. Il rapporto e' approvato dalla Giunta provinciale.

2. Il rapporto e' lo strumento di rendicontazione provinciale sullo stato di attuazione delle politiche giovanili e riporta le seguenti informazioni:

a) l'evoluzione nel tempo delle condizioni economiche e sociali dei giovani;

b) le modalita' e le risorse impiegate per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, con particolare riguardo a quelli finalizzati all'attivazione dei piani strategici dei piani giovani di zona e dei piani operativi dei piani d'ambito e alle politiche volte a favorire la transizione all'eta' adulta;

c) il funzionamento dei piani giovani di zona e d'ambito, con la descrizione dei soggetti che vi aderiscono e degli strumenti di collaborazione e raccordo istituzionale adottati al fine di dar vita a un sistema integrato per le politiche giovanili;

d) l'operativita' e l'utilizzo, ai fini di programmazione e indirizzo, del sistema informativo per le politiche giovanili;

e) il rapporto sulla condizione giovanile in Provincia di Trento.

3. Una sezione del rapporto contiene una specifica relazione sull'attuazione del capo I-bis che riguarda, in particolare, la descrizione degli interventi realizzati e in fase di realizzazione, l'analisi degli effetti sui destinatari e l'individuazione di eventuali criticita' e di possibili misure correttive.».

Art. 13
Modificazione dell'art. 13
della legge provinciale sui giovani 2007

1. Nel comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: «alla ripartizione del fondo» sono soppresse.

Art. 14
Modificazione dell'art. 14
della legge provinciale sui giovani 2007

1. Nel comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: «un membro dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani e un funzionario» sono sostituite dalle seguenti: «e due funzionari».

Art. 15
Inserimento del capo I-bis
nella legge provinciale sui giovani 2007

1. Dopo l'art. 15 della legge provinciale sui giovani 2007 e' inserito il seguente capo:

«Capo I-bis (Azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo)».

Art. 16
Inserimento dell'art. 15-bis
nella legge provinciale sui giovani 2007

1. Dopo l'art. 15 della legge provinciale sui giovani 2007, nel capo I-bis, e' inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Finalita'). - 1. Questo capo, nel rispetto dei principi costituzionali, e' volto a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, in tutte le loro manifestazioni, al fine di tutelare e promuovere percorsi di crescita educativa, sociale, culturale e psicologica dei giovani.»

Art. 17
Inserimento dell'art. 15-ter
nella legge provinciale sui giovani 2007

1. Dopo l'art. 15-bis della legge provinciale sui giovani 2007, nel capo I-bis, e' inserito il seguente:

«Art. 15-ter (Interventi). - 1. Le finalita' previste dall'art. 15-bis sono perseguite dalla Provincia attraverso:

a) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte ai giovani e alle loro famiglie finalizzate a sviluppare una maggiore consapevolezza in ordine alle caratteristiche, alla gravita' e alle conseguenze dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

b) la promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo con finalita' informative sui temi dell'uguaglianza tra individui, del rispetto reciproco, della legalita', della gestione dei conflitti, dell'uso consapevole degli strumenti informatici, della rete internet e dei social network nonche' della valorizzazione di uno stile di vita che sostenga lo sviluppo di un senso critico nei minori e la riduzione dell'esposizione a modelli di comportamento violenti e aggressivi;

c) la promozione di attivita' di formazione sulle nuove tecnologie finalizzate tra l'altro a sensibilizzare i giovani all'uso sicuro e responsabile delle medesime, nonche' a colmare il divario digitale di tipo culturale, generazionale e territoriale;

d) la realizzazione e la promozione di corsi di formazione per i dirigenti e il personale insegnante delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, per il personale delle forze di polizia, per gli operatori sportivi e per gli altri soggetti che esercitano responsabilita' educative nell'ambito delle realta' associative che coinvolgono giovani, rivolti, tra l'altro, all'acquisizione di competenze psico-pedagogiche e di pratiche educative in funzione della prevenzione e del contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

e) la realizzazione di progetti di sostegno e di recupero in favore dei giovani vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo e degli autori e spettatori di tali atti al fine di agevolarne il recupero sociale, anche mediante strumenti di ascolto negli istituti scolastici, nonche' l'organizzazione di iniziative in favore dei genitori sul tema del rapporto con i figli vittime o responsabili degli atti di bullismo e di cyberbullismo;

f) l'attivazione di progetti di rete volti a promuovere forme di collaborazione e sinergie con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, le forze dell'ordine, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, gli enti locali e le associazioni operanti sul

territorio impegnate nella prevenzione e cura delle problematiche previste da questo capo.

2. La Provincia assicura la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1:

a) direttamente;

b) attraverso i piani giovani di zona previsti dall'art. 6;

c) mediante bandi aventi le caratteristiche previste dall'art. 6, comma 1, lettera a), diretti alle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie di ogni ordine e grado, per l'attuazione di progetti rivolti ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie;

d) mediante i bandi previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), diretti ai soggetti e alle organizzazioni del territorio indicate nell'art. 4, comma 1, lettere b) e c), comprese le associazioni e le società sportive che operano in ambito provinciale e che svolgono attività di avviamento e formazione allo sport per i giovani.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli interventi previsti da questa legge sono assicurati dalla Provincia, anche tramite i propri enti pubblici strumentali previsti dall'art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, mediante le azioni e le risorse previste da questa legge, dalla legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992), dalla legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005), dalla legge provinciale sulla scuola 2006, dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), e dalla legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010).».

Art. 18

Inserimento dell'art. 15-quater nella legge provinciale sui giovani 2007

1. Dopo l'art. 15-ter della legge provinciale sui giovani 2007, nel capo I-bis, e' inserito il seguente:

«Art. 15-quater (Cabina di regia). - 1. Per coordinare gli interventi previsti dall'art. 15-ter, e' istituita una cabina di regia quale organo di supporto della Giunta provinciale con funzioni consultive e di proposta.

2. La cabina di regia e' nominata con deliberazione della Giunta provinciale per la durata della legislatura ed e' composta da:

a) l'assessore competente in materia di politiche giovanili o un suo delegato;

b) i dirigenti delle strutture provinciali competenti in materia di famiglia, politiche giovanili, istruzione, sanità, politiche sociali o i loro delegati;

c) un rappresentante della polizia postale;

d) un rappresentante della polizia locale designato dal Consorzio dei comuni trentini;

e) il garante dei minori;

f) un rappresentante dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE);

g) un dirigente scolastico;

h) un rappresentante delle organizzazioni familiari;

i) un rappresentante della consulta dei genitori prevista dall'art. 29 della legge provinciale sulla scuola 2006;

j) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato;

k) un referente tecnico organizzativo dei piani giovanili;

l) un rappresentante delle associazioni sportive designato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

m) due rappresentanti del consiglio provinciale dei giovani previsto dall'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2009, di cui uno individuato tra i membri eletti tra i componenti della consulta provinciale degli studenti prevista dall'art. 40 della legge

provinciale sulla scuola 2006;

n) un rappresentante dell'Università degli studi di Trento;

o) un membro designato dalla Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo.

3. Il presidente della cabina di regia può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i dirigenti delle strutture provinciali in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, i rappresentanti statali competenti nonché i soggetti esperti nelle specifiche tematiche oggetto di trattazione.

4. La Giunta provinciale, con la deliberazione prevista dal comma 2, disciplina l'organizzazione della cabina di regia e le modalità di svolgimento delle attività e può individuare eventuali articolazioni della stessa cui attribuire lo svolgimento di specifiche funzioni.

5. Ai componenti della cabina di regia spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali.

6. Le funzioni di segreteria della cabina di regia sono svolte dalla struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili.».

Art. 19

Modificazioni dell'art. 16 della legge provinciale sui giovani 2007

1. Nel comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: «, di seguito denominato anche servizio civile provinciale,» sono soppresse e dopo le parole: «è finalizzato a contribuire alla crescita personale» sono inserite le seguenti: «, al raggiungimento dell'autonomia e alla transizione all'età adulta».

2. Nell'alinnea del comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: «servizio civile provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «servizio civile universale provinciale».

3. Nella lettera i) del comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: «servizio civile provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «servizio civile universale provinciale».

4. Dopo il comma 2-bis dell'art. 16 della legge provinciale sui giovani 2007 è inserito il seguente:

«2-ter. Al fine di promuovere e realizzare il servizio civile universale provinciale i progetti di servizio civile sono consultabili dai soggetti interessati e sono pubblicati, in tutto o in parte, sul sito internet della Provincia, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.».

Art. 20

Sostituzione dell'art. 17 della legge provinciale sui giovani 2007

1. L'art. 17 della legge provinciale sui giovani 2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Soggetti del servizio civile universale provinciale). -

1. I soggetti del servizio civile universale provinciale sono:

a) la Provincia, che provvede alle funzioni previste dall'art. 18;

b) gli enti e le organizzazioni iscritte all'albo previsto dall'art. 20, che concorrono al perseguimento degli obiettivi previsti da questo capo attraverso la realizzazione di progetti;

c) i giovani partecipanti.

2. La Provincia promuove il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità e dei comuni per la realizzazione di progetti di servizio civile universale provinciale.».

Art. 21
Modificazioni dell'art. 18
della legge provinciale sui giovani 2007

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: «servizio civile provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «servizio civile universale provinciale».

2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale sui giovani 2007 e' sostituita dalla seguente:

«d) istituisce e cura l'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale;».

3. Il comma 3 dell'art. 18 della legge provinciale sui giovani 2007 e' sostituito dal seguente:

«3. La Provincia e' autorizzata a stipulare accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106).».

Art. 22
Modificazione dell'art. 19
della legge provinciale sui giovani 2007

1. Nel comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: «servizio civile provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «servizio civile universale provinciale».

Art. 23
Sostituzione dell'art. 20
della legge provinciale sui giovani 2007

1. L'art. 20 della legge provinciale sui giovani 2007 e' sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale). - 1. L'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale contiene l'elenco dei soggetti abilitati alla gestione dei progetti di servizio civile universale provinciale.

2. Possono essere iscritti i soggetti che presentano i seguenti requisiti:

- a) esercitano l'attivita' senza scopo di lucro;
- b) dispongono di capacita' organizzativa e di possibilita' d'impiego in rapporto al servizio civile universale provinciale;
- c) condividono le finalita' dell'art. 16, comma 2, attraverso la sottoscrizione di un carta d'impegno;
- d) svolgono l'attivita' continuativamente da almeno due anni.

3. La Giunta provinciale istituisce l'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale e ne stabilisce le modalita' di adesione e di funzionamento.».

Art. 24
Sostituzione dell'art. 21
della legge provinciale sui giovani 2007

1. L'art. 21 della legge provinciale sui giovani 2007 e' sostituito dal seguente:

«Art. 21 (Destinatari degli interventi e dei progetti). - 1. Per soddisfare le richieste dei giovani di partecipazione al servizio civile universale provinciale, la Provincia coordina e promuove la realizzazione di progetti di servizio civile da parte dei soggetti iscritti all'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale.

2. I destinatari dei progetti di servizio civile universale

provinciale sono i giovani partecipanti, di eta' compresa tra i diciotto e i ventotto anni.

3. Con regolamento sono disciplinati i criteri e le modalita' per l'ammissione dei giovani al servizio civile universale provinciale, le modalita' di accesso, la durata del servizio, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego, i trattamenti economici e giuridici.».

Art. 25
Sostituzione dell'art. 21-bis
della legge provinciale sui giovani 2007

1. L'art. 21-bis della legge provinciale sui giovani 2007 e' sostituito dal seguente:

«Art. 21-bis (Progetti di impegno nel servizio civile universale provinciale). - 1. Aderendo ai valori del servizio civile universale provinciale, i soggetti iscritti nell'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale possono richiedere alla Provincia l'autorizzazione ad attivare, con oneri a proprio carico, progetti di servizio civile coerenti con le linee guida previste dall'art. 19; la Provincia concorre a questi progetti con il finanziamento delle spese previdenziali e di assicurazione.».

Art. 26
Sostituzione dell'art. 22
della legge provinciale sui giovani 2007

1. L'art. 22 della legge provinciale sui giovani 2007 e' sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Consulta provinciale per il servizio civile universale provinciale). - 1. La Giunta provinciale istituisce la consulta provinciale per il servizio civile universale provinciale, quale organismo permanente di confronto della Provincia con i soggetti iscritti all'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale.

2. La consulta e' composta da un minimo di cinque a un massimo di dieci membri eletti dagli enti e dalle organizzazioni iscritti all'albo. Alle sedute della consulta partecipa, al fine del coordinamento, il responsabile della struttura provinciale competente in materia di servizio civile.

3. La consulta presenta alla Giunta provinciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'andamento del servizio civile in provincia di Trento e fornisce proposte per la programmazione degli interventi da realizzare.

4. Le modalita' di individuazione dei componenti, le funzioni e le modalita' di funzionamento della consulta sono stabilite dalla Giunta provinciale.

5. Ai componenti della consulta spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali.».

Art. 27
Modificazione dell'art. 23
della legge provinciale sui giovani 2007

1. Nella lettera c) del comma 1 dell'art. 23 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: «servizio civile provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «servizio civile universale provinciale».

Capo II
**Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge
provinciale sul benessere familiare 2011)**

Art. 28
Modificazione dell'art. 2
della legge provinciale sul benessere familiare 2011

1. Nel comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 le parole: «La realizzazione del sistema integrato, con riferimento ai giovani, puo' essere supportata tecnicamente mediante la messa a disposizione di operatori da parte della Provincia.» sono soppresse.

Art. 29
Integrazione dell'art. 10
della legge provinciale sul benessere familiare 2011

1. Dopo il comma 5 dell'art. 10 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 e' inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di potenziare gli strumenti di conciliazione dei tempi di vita familiare con i tempi di vita lavorativa, la Provincia puo' pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni relativi ai servizi di conciliazione proposti dalle organizzazioni pubbliche e private, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.».

Art. 30
Modificazione dell'art. 15
della legge provinciale sul benessere familiare 2011

1. Il comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 e' abrogato.

Art. 31
Modificazioni dell'art. 15-bis
della legge provinciale sul benessere familiare 2011

1. Il comma 1 dell'art. 15-bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011 e' abrogato.

2. Nel comma 2 dell'art. 15-bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011 le parole: «per le finalita' di quest'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «per il perseguimento delle finalita' previste dall'art. 6-ter, comma 1, della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007)».

Art. 32
Modificazioni dell'art. 16
della legge provinciale sul benessere familiare 2011

1. Nel comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 dopo le parole: «quale circuito economico» e' inserita la seguente: «, educativo».

2. Dopo il comma 2.1 dell'art. 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 e' inserito il seguente:

«2.2. Al fine di realizzare il sistema integrato delle politiche familiari, aumentare la conoscenza delle famiglie sulle opportunita' esistenti e specializzare i territori come amici della famiglia, il registro e' pubblicato sul sito internet della Provincia, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.».

3. Nel comma 2-bis dell'art. 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 le parole: «iscritti al registro previsto dal comma 2 e in possesso» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti al registro previsto dal comma 2 o in possesso».

Capo III

Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)

Art. 33

Modificazioni dell'art. 2 della legge provinciale n. 7 del 2009

1. Nel comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 7 del 2009 le parole: «Il numero dei componenti e l'organizzazione del consiglio provinciale dei giovani rispecchiano» sono sostituite dalle seguenti: «L'organizzazione del consiglio provinciale dei giovani rispecchia».

2. Il comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale n. 7 del 2009 e' sostituito dal seguente:

«3. Il consiglio provinciale dei giovani, inoltre, svolge le seguenti funzioni:

a) formula proposte in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione provinciale riguardanti sia tematiche di interesse dei giovani sia tematiche di interesse generale;

b) esprime le proprie osservazioni in relazione al rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche giovanili;

c) promuove iniziative e manifestazioni di particolare interesse attinenti alle finalita' di questa legge;

d) esprime il parere previsto dall'art. 3 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007);

e) formula proposte per la gestione delle attivita' svolte dallo sportello giovani previsto dall'art. 7-bis della legge provinciale sui giovani 2007;

f) designa i propri rappresentanti nella cabina di regia nominata ai sensi dell'articolo 15-quater della legge provinciale sui giovani 2007.».

Art. 34

Sostituzione dell'art. 3 della legge provinciale n. 7 del 2009

1. L'art. 3 della legge provinciale n. 7 del 2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Composizione del consiglio provinciale dei giovani). - 1. Il consiglio provinciale dei giovani e' nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. Esso e' composto da:

a) il presidente della consulta provinciale degli studenti istituita dall'art. 40 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), sostituito in caso di assenza o impedimento dal vicepresidente della consulta;

b) quattro membri eletti tra i componenti della consulta provinciale degli studenti sostituiti in caso di assenza o impedimento dagli studenti collocati utilmente nella graduatoria di elezione;

c) sei membri provenienti dal mondo associazionistico giovanile trentino e dal mondo universitario, di eta' compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni, individuati dalla struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili a seguito di consultazioni e sulla base del principio di rotazione; in presenza di un numero maggiore di candidature si procede per sorteggio; rimane comunque ferma la necessita' di assicurare la rappresentanza dei diversi settori; non possono essere nominate persone che rivestono cariche elettive in organi della Provincia e degli enti locali.

2. Se i componenti previsti dal comma 1, lettere a) e b), non hanno piu' titolo a fare parte della consulta provinciale degli studenti subentrano, per il periodo rimanente di durata del consiglio provinciale dei giovani, i candidati collocati utilmente nella graduatoria di elezione. In caso di ulteriori necessita' la consulta effettua elezioni suppletive.

3. Il consiglio provinciale dei giovani disciplina il suo funzionamento con un regolamento interno. Il supporto al consiglio provinciale dei giovani e' garantito dalla struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili.

4. Il consiglio provinciale dei giovani elegge al suo interno un presidente. Nella prima seduta successiva alle elezioni la carica di presidente del consiglio provinciale dei giovani e' provvisoriamente assegnata al componente piu' anziano tra i componenti indicati nel comma 1.

5. Ai componenti del consiglio provinciale dei giovani spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali. La Provincia puo' finanziare, nei limiti delle risorse assegnate, le attivita' del consiglio provinciale dei giovani a valere sul fondo per la qualita' del sistema educativo provinciale previsto dall'art. 112 della legge provinciale sulla scuola 2006.».

Capo IV

Modificazione della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'art. 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio).

Art. 35

Integrazione dell'art. 3 della legge provinciale n. 6 del 2009

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale n. 6 del 2009 sono inserite le seguenti parole: «La Provincia puo' pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni relativi ai soggiorni socio-educativi al fine di promuoverne l'utilizzo da parte dei giovani e delle famiglie in conformita' alle finalita' previste dal comma 1; i dati e le informazioni sono pubblicati nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.».

Capo V

Disposizioni finali

Art. 36

Abrogazioni

1. Gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Provincia 3 aprile 2008, n. 10-117/Leg «(Regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto provinciale per la ricerca e la

sperimentazione educativa (IPRASE) e la composizione ed il funzionamento dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani (art. 42 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e art. 11 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5)», sono abrogati.

Art. 37
Disposizioni transitorie

1. Fino all'approvazione da parte della Giunta provinciale dei criteri e delle modalita' di approvazione e di finanziamento dei piani ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale sui giovani 2007, come modificato dall'art. 4 della presente legge, si applicano i criteri e le modalita' di attuazione gia' approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'art. 6-bis della legge provinciale sui giovani 2007, inserito dall'art. 5 della presente legge, si applica decorsi sei mesi dall'adozione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal medesimo art. 6-bis.

3. L'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani istituito ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale sui giovani 2007, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, rimane in carica fino alla scadenza della legislatura provinciale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008 ancorche' abrogati dall'art. 36 della presente legge continuano ad essere applicati fino alla scadenza dell'osservatorio.

4. Gli articoli 2 e 3 della legge provinciale n. 7 del 2009, come modificati dagli articoli 33 e 34 della presente legge, si applicano al consiglio provinciale dei giovani nominato a decorrere dall'inizio della legislatura provinciale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a questa nomina continua a operare il consiglio provinciale dei giovani gia' nominato alla data di entrata in vigore della presente legge, nella composizione e con le competenze previste dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale n. 7 del 2009, nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dalla presente legge.

Art. 38
Disposizioni finanziarie

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione degli articoli 8 e 17, stimate nell'importo di euro 198.000 per l'anno 2018 e di euro 296.000 dall'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 02 (giovani), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di euro 198.000 per l'anno 2018 e di euro 296.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi si provvede con i rispettivi bilanci provinciali.

2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione degli articoli 18 e 26, stimate nell'importo di euro 2.000 per l'anno 2018 e di euro 4.000 dall'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di euro 2.000 per l'anno 2018 e di euro 4.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi si provvede con i rispettivi bilanci provinciali.

3. Dall'applicazione degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 02 (giovani), titolo 1 (spese correnti).

4. Dall'applicazione dell'art. 25 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 08 (cooperazione e associazionismo), titolo 1 (spese correnti).

5. Dall'applicazione dell'art. 34 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).

6. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

7. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 28 maggio 2018

Il Presidente della Provincia: Rossi